

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2414 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 08/02/2016

Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in due motivi e si conclude con un quesito di diritto.

Nel primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, lett. a-b, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 28 e 29, commi 1 e 3, del Regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, per avere erroneamente ritenuto che egli fosse un esperto investitore o un investitore in strumenti finanziari speculativi, mentre era un ex carpentiere in pensione e cieco civile parziale; per avere considerato la banca esonerata dagli obblighi di dimostrare di avere assunto informazioni e di avere informato il cliente sulla adeguatezza delle operazioni finanziarie, sulla propria situazione patrimoniale e sugli obiettivi avuti di mira; per avere escluso che le disposizioni di legge in materia di intermediazione finanziaria

9.

abbiano carattere imperativo, in quanto poste a tutela dell'efficienza e della stabilità del mercato dei valori mobiliari e dell'integrità del patrimonio degli investitori.

Nel secondo motivo è denunciato un vizio di motivazione per avere omesso di valutare le richieste istruttorie avanzate dall'attore nel giudizio di merito.

Il quesito di diritto finale ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis*) chiede di accertare "se la violazione delle norme preposte al collocamento sul mercato degli strumenti finanziari, contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi, devono essere definite di ordine pubblico, con la conseguenza che la loro violazione dà luogo a nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.".

Il predetto quesito ha ad oggetto una censura per violazione di legge, riferibile al primo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., che è infondata, in quanto volta all'enunciazione di un principio di diritto opposto a quello condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e seguito dai giudici di merito.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di ribadire che unicamente la violazione di norme inderogabili

Q.

concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue, in tema di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto contratto-quadro), mentre è fonte di responsabilità contrattuale e può condurre, eventualmente, alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto-quadro. Va quindi escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma

Q.

dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto contratto-quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (v. Cass. n. 8462 del 2014, n. 25222 del 2010, sez. un. n. 26724 del 2007).

Il secondo motivo è privo di un autonomo momento di sintesi, adeguato al denunciato vizio motivazionale (v., tra le tante, Cass. n. 12248 e 24553 del 2013), ed è, quindi, inammissibile.

In conclusione il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6200,00, di cui € 6000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Roma, 15 dicembre 2015

